

Cont. 12062/06
8826/06

N. 46207/04 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa recante il numero di R.G. sopra indicato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

[redacted] elettivamente domiciliata [redacted]

[redacted] presso lo studio degli Avv. Simone Riva, Antonella Giraudi, Felice Riva e Paola Bertinelli che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

[redacted]

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI: come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora Maria MONTI conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale [redacted] [redacted], BRUZZI Rina e [redacted] quali eredi di [redacted] che aveva venduto al figlio [redacted] e alla nuora [redacted] odierna attrice- con atto di compravendita del 24/8/1963, un immobile rustico sito in [redacted] composto da un vano d'abitazione al piano terreno e da tre vani d'abitazione al primo piano.

Affermava l'attrice che per mero errore materiale, pur dandosi atto nel rogito che l'unità immobiliare veniva trasferita con tutte "le pertinenze e dipendenze inerenti", non erano stati menzionati nell'atto di acquisto anche gli enti immobiliari pertinenziali costituiti dal portico (mapp. 26 già 6) e dal pollaio (mapp. 22 parziale già 47) insistenti nella stessa corte ed appartenuti - in forza di atto notarile dell'8/1/1949- al loro dante causa.

Poichè l'attrice ed il marito erano stato immessi nel possesso oltre che del fabbricato principale anche del portico (utilizzato come autorimessa) e del pollaio (trasformato in ripostiglio) provvedendo alla loro manutenzione e al pagamento delle relative imposte, chiedeva la [redacted] dichiararsi l'intervenuta usucapione delle suddette porzioni immobiliari.

Nessuno si costituiva per i convenuti dichiarati contumaci stante la regolarità della notifica dell'atto di citazione.

Il Giudice, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 184 c.p.c., ammetteva la prova per testi dedotta dall'attrice ed all'esito degli espletati incumbenti istruttori fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

Assegnati i termini per il deposito delle difese conclusionali, alla scadenza la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Premesso che l'attrice ha proposto in via autonoma domanda di usucapione agendo quale comproprietaria del rustico sito in Senago acquistato dal suocero [redacted] in atto

del 24/8/1963 insieme al marito [REDACTED] convenuto nel presente giudizio quale coerede del defunto dante causa, ed ha altresì precisato di agire "quale comproprietaria anche nell'interesse del marito" deducendo, ai fini dell'usucapione, una situazione di compossesso con il coniuge di talchè l'eventuale giudicato alla stessa favorevole, in virtù del disposto dell'art. 177 c.c., produrrà effetti anche nella sfera giuridico-patrimoniale del coniuge con riferimento al bene usucapito caduto in comunione (Cass. 3/11/2000 n. 14247), si osserva nel merito che la domanda di usucapione è fondata e va pertanto accolta.

In base alla documentazione agli atti e all'esito dell'espletata istruttoria è risultata infatti accertata l'intervenuta usucapione degli immobili di causa costituiti dal portico e dal pollaio siti in Senago via Mantica 1 all'interno della Corte denominata Minora.

In particolare le dichiarazioni rese dai testi escussi [REDACTED] e [REDACTED] hanno consentito di accertare che tali immobili rimasero nel possesso pacifico ed ininterrotto, protrattosi per oltre vent'anni, dell'attrice e del di lei coniuge che, dal momento dell'acquisto del fabbricato principale, li hanno utilizzati in via esclusiva rispettivamente come autorimessa e ripostiglio provvedendo altresì alla loro manutenzione e al pagamento delle relative imposte.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda di usucapione svolta da parte attrice dichiara dalla stessa usucapite le porzioni immobiliari -portico e pollaio- site in [REDACTED] [REDACTED] 1, piano T e 1° -ora autorimessa e ripostiglio- distinte al Catasto dei Fabbricati del Comune di [REDACTED] quanto al portico/autorimessa: al foglio 13, particella 26, sub. 701, Z.C. U, Cat. C06, Cl. 2, cons. 36, Sup. Cat. 38, e quanto al pollaio/ripostiglio: al foglio 13, particella 22, sub. 705, ZC U, Cat. C02, Cl. 3; cons. 3, Sup.Cat. 4; già portico e pollaio prima identificati dai mapp. 26 e 22 parziale -già

numeri 6 e 47- foglio 13 Comune censuario di Senago rispettivamente al foglio 13, particella 26, partita 823 e al foglio 13, particella 22, sub. 3, partita 823;

- 2) ordina al competente Ufficio del Territorio (ex Conservatoria dei RR.II.) di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.

Milano, 23/10/2006.

Il Giudice
Dott. Laura Tragni


